



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente  
della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

**AI PRESIDENTI DELLE  
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO  
DEGLI ODONTOIATRI**

**PEC ORDINI TERRITORIALI**

*Resp. Proced.: Marcello Fontana*

*Resp. Istrut.: Sig.ra Virna Lisai*

**OGGETTO: TITOLO DI CENTRO DI ECCELLENZA CLINICO.**

Egregi Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che recentemente è stata sottoposta all'attenzione di questa CAO una questione suscettibile di delicate riflessioni.

La ditta Dentsply Sirona, conferisce il titolo di Centro di Eccellenza Clinico ad alcuni propri clienti.

I requisiti, per quanto acclarato nel sito della casa madre, consistono nell'uso esclusivo delle soluzioni Dentsply Sirona, ossia almeno 3 anni di esperienza con la soluzione scelta, allestimento dello studio con apparecchiature Dentsply Sirona.

Stante quanto scritto, l'acquisizione di tale titolo risulta automatica e non frutto di un vaglio scientifico di alcuna commissione, pertanto la Dentsply Sirona non ha capacità per conferire titoli accademici spendibili.

Non possiamo esimerci dall'evidenziare che potrebbe, quindi, tale operazione intendersi come un'attività di marketing finalizzata alla fidelizzazione dei clienti più affezionati.

Ne è conseguito che qualche professionista iscritto all'Albo si è ritenuto autorizzato a pubblicizzare tale titolo, costituendo quest'ultimo agli occhi di un paziente indice di elevata capacità professionale.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
Protocollo Partenza N. 6663/2021 del 28-04-2021  
Doc. Principale - Copia Documento

Ciò detto, è opportuno rilevare la connessa fattispecie di carattere deontologico. In particolare l'art. 55 del Codice di Deontologia Medica (Informazione sanitaria) prevede che: "Il medico promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite **e non divulga notizie che alimentino aspettative** o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio nell'interesse generale". L'art. 56 al secondo capoverso altresì dispone che: "La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, **dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria**".

In considerazione di quanto suesposto, nell'ambito dei compiti di indirizzo e coordinamento, si invitano le CAO, nell'ambito della propria competenza territoriale, e nell'ottica di un'attività di vigilanza svolta in modo costruttivo, a sensibilizzare gli iscritti all'Albo a fornire un'informazione sanitaria corretta e conforme alle norme deontologiche inerenti alla fattispecie indicata in oggetto.

Certo della Vostra sensibilità al tema, si inviano cordiali saluti.

Raffaele Iandolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005.